



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B), D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DI CONVERSIONE DEL D.L. 77/2021, INDETTA MEDIANTE RDO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE EX CASERME "MILANO" E "CAPOZZI" SITE IN LOCALITÀ CARRASSI - BARI.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

CUP: G95J20000220001

CIG: 9597990FE5

1.	PREMESSA	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE	4
3.	DESCRIZIONE DEL COMPENDIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE.....	4
4.	REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE	5
5.	COSTO DELL'INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI.....	5
6.	DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL'OFFERTA	7
7.	DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	9
8.	RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'AGENZIA E VERSO TERZI	9
9.	ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	10
10.	OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE	10
10.1.	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.....	10
11.	PRESTAZIONI ACCESSORIE.....	11
12.	DURATA DEI SERVIZI	11
13.	CORRISPETTIVO DEI SERVIZI.....	11
14.	COMUNICAZIONI	12
15.	SOSPENSIONE DEI SERVIZI	13
16.	RISERVATEZZA	13
17.	LINGUA UFFICIALE	13
18.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
19.	POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AGGIUDICATARIO.....	14
20.	PENALI.....	15
21.	DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI	15
22.	INCOMPATIBILITA'	16
23.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
24.	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIO	16
25.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	17
26.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	18
28.	CODICE ETICO	19
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.....	19
30.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	20
31.	VARIE.....	20
32.	FORO COMPETENTE.....	20
33.	FORMA E SPESE DEL CONTRATTO	21

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

1. PREMESSA

Nel 2018 e nel 2019, il Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione del “Polo della giustizia di Bari” presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi” e “Milano” site in località “Carrassi”.

Tale protocollo ha l’obiettivo di unificare gli uffici giudiziari di Bari, attualmente dislocati in più sedi sul territorio comunale e ospitati in immobili non più idonei, ottenendo così la razionalizzazione degli spazi e delle risorse economiche.

Con Convenzione del 01/10/2020 il Ministero della Giustizia affida all’Agenzia del Demanio, le funzioni di stazione appaltante e tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione del Parco della Giustizia di Bari (d’ora in avanti “Parco”) presso le ex caserme “Milano” e “Capozzi” (d’ora in avanti “Compendio”).

Con il D.P.C.M. del 05 agosto 2021 viene nominato il Commissario Straordinario che si avvale, per l’espletamento del suo incarico, della Direzione regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio.

Con il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” si forniscono le disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale del Parco della Giustizia di Bari che prevedono la nomina del Commissario Straordinario e procedure semplificative.

Le funzioni di stazione appaltante, relativamente ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio, giusta delega prot. n. 2021/20135/DIR del 16/11/2021.

Con determina a contrarre prot.n. 0001539 del 28/01/2022, è stata quindi indetto un concorso di progettazione, a procedura aperta in unico grado, in forma anonima, ai sensi dell’art 152 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto e con riserva di affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva dei lotti successivi.

Preliminarmente all’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari si rende necessaria la demolizione dei manufatti esistente la cui progettazione è stata realizzata internamente all’Agenzia del Demanio.

Stante quanto sopra si rende necessario individuare l’operatore economico a cui affidare il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La documentazione della presente procedura è stata oggetto di verifica preventiva da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in virtù dell’adesione del Commissario Straordinario al “Protocollo di intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019 e ss. mm.” sottoscritto tra l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Al presente servizio si applicherà altresì il Protocollo di intesa sottoscritto in data 15/09/2022 tra il Commissario Straordinario, l'Agenzia del Demanio e la Prefettura - UTG di Bari per la <<prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale con riferimento alla realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano">> (all. A) ed il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario nei limiti di attinenza dei servizi svolti (All. B), sottoscritto dall'Aggiudicatario alla stipula del contratto.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE

Oggetto della presente gara è il conferimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori finalizzati alla demolizione degli edifici esistenti all'interno delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi" site in località Carrassi – BARI.

I servizi richiesti riguardano lo svolgimento delle mansioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

1. DESCRIZIONE DEL COMPENDIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE

Il "Compendio" in contrada Vassallo, è attualmente costituito da 26 costruzioni (fabbricati e strutture coperte), consta di una superficie territoriale complessiva di circa 138.000 mq, contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 49 del Comune di Bari/A, particelle 16, 19 parte, 238 parte e 239, meglio identificato nella planimetria catastale.

L'Ex Caserma Milano ricopre, da visura catastale, un'area di sedime di circa 69.000 mq ed è costituita da 13 fabbricati/strutture coperte ad un unico piano fuori terra.

Analogamente l'ex Caserma Capozzi comprende un'area di sedime di circa 69.000 mq ed è costituito da 13 fabbricati/strutture coperte, quasi tutte inagibili o in pessimo stato manutentivo, fatta eccezione per una palazzina di recente costruzione ed un piccolo fabbricato ad essa annesso, adibiti ad officina ed uffici, di due piani fuori terra, altezza massima di 10,90 mt e superficie lorda complessiva di circa 1.530 mq.

Aree attigue al "Compendio": sono costituite da appezzamenti di cui alle particelle 108, 196, 19, 20, 238, 201, 197, 39,98,240, 204 per una superficie totale di 11.426 mq.

TOTALE SUPERFICIE: mq 138.000 + mq 11.426 = MQ 149.426




Figura 1 - Area in oggetto

Ulteriori dettagli in merito sono riportati nel Progetto Esecutivo.

3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

4. COSTO DELL'INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI

La valutazione economica effettuata in sede di progettazione esecutiva porta ad un totale complessivo dei lavori per l'intero intervento come di seguito illustrato:

PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI					
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELI EDIFICI DELLE CASERME DISMESSE CAPOZZI E MILANO					
CARRASSI - BARI					
QUADRO ECONOMICO LAVORI					
A LAVORI					
A1	Importo dei lavori				
A1.4	Costi demolizioni ex Caserme Milano e Capozzi		13 344 786,57	€	
	di cui per affidamenti opzionali		90 763,44	€	
	IMPORTO LAVORI			€	13 435 550,01
A2	Costo della sicurezza				
A2.1	Oneri per la sicurezza		730 260,63	€	
A2.2	di cui costi anti Covid-19		128 960,44	€	
	ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A2)			€	859 221,07
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1)			€	13 435 550,01
	TOTALE A (Lavori)			€	14 294 771,08
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE					
B 1	Spese varie sui lavori				
B 1.1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto (art.42 c.3 lett. b) DPR207/2010) (max 10%)		10%	di A	€ 1 429 477,11
B 1.2	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) (max. 15%)		5%	di A	€ 714 738,55
B 1.3	Accantonamento per modifiche alle opere da eseguire (art. 106 c.1 lett. a) D.lgs. 50/2016) (max 1,5%)		1,5%	di A	€ 214 421,57
	Subtotale B1			€	2 358 637,23
B 2	Spese tecniche da esternalizzare				
	Progettisti CAM e gestione ambientale			€	44 655,00
B 2.1	Direzione operativa, ispettore di cantiere e CSE			€	348 283,08
	Verifiche e Validazione Progetto			€	23 766,00
	Collegio consultivo tecnico			€	35 736,93
B 2.2	Collaudo			€	0,00
	Subtotale B2			€	452 441,01
B 3	Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017)		1,6%	di A+B 2.3	€ 235 955,39
B 4	Fondo per l'innovazione (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017)		0,4%	di A+B 2.3	€ 58 988,85
B 5	Pubblicità				€ 7 000,00
B 8	Oneri per altre amministrazioni, ANAC				€ 1 400,00
B 9	Spese di carattere strumentale (art. 23 c.11-bis e11-ter D.lgs. 50/2016)		0,05%	di A	€ 7 147,39
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte				
B 10.1	CNPAIA		4%	B2.2-B2.3-B2.4	€ 18 097,64
B 10.2	I.V.A. sui lavori		22%	di A	€ 3 144 849,64
B 10.3	I.V.A. spese varie sui lavori		22%	di B1	€ 518 900,19
B 10.4	I.V.A. su spese tecniche, commissioni ecc.		22%	di B2	€ 103 518,50
	I.V.A. su spese per pubblicità		22%	di B5	€ 1 540,00
	Subtotale B10			€	3 786 905,97
	TOTALE B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)			€	6 908 475,83
	IMPORTO TOTALE (A+B)			€	21 203 246,91

Tale valore corrisponde al costo previsto complessivo dell'opera, incluso l'importo per i lavori e forniture, per la sicurezza e per le somme a disposizione dell'amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

Con riferimento al costo dei lavori sopra riportato è stato possibile procedere alla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'incarico previsto dal presente Capitolato, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016.

L'importo complessivo per i servizi tecnici inerenti alla procedura in oggetto è, pertanto, determinata in misura pari a **163.339,96 (Euro centosessantatremilatrecentotrentanove /96)** oltre IVA e oneri di legge così ripartito:

ID. Opere	I.143/49 Classi e Categorie (corrispondenza)	Importo lavori (€)	Servizi di Ingegneria	Compenso calcolato (€)
E.15	I/c	14.294.771,08	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	163.339,96
TOTALE				163.339,96

Il tutto, come meglio specificato di seguito.

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	
Valore dell'opera [V]: 14'294'771.08 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.3809%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	148'490.86 €
Totale	148'490.86 €
TOTALE PRESTAZIONI	148'490.86 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	14'849.09 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	14'849.09 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	148'490.87 €
Spese ed oneri accessori	14'849.09 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	163'339.96 €
TOTALE DOCUMENTO	163'339.96 €
NETTO A PAGARE	163'339.96 €
Diconsi euro centosessantatremila-trecentotrentanove/96	S.E.&O.

5. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL'OFFERTA

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Aggiudicatario la documentazione afferente il Progetto Esecutivo dei lavori di Demolizione di cui si riporta l'elenco elaborati:

Demolizione edifici delle caserme dismesse Capozzi e Milano Carrassi - Bari				
CODICE ELABORATO	DESCRIZIONE	SCALA	REV. giugno 2022	REV. luglio 2022
BAB0400-ADM-ELENCOELA-XX-RP-Z-E00001	Elenco elaborati	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-RELGENERA-XX-RT-Z-E00001	Relazione generale	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-RELSPECAM-XX-RT-Z-E00001	Relazione specialistica CAM	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-RELVERDEM-XX-RT-Z-E00001	Relazione di verifica precedente alla demolizione	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-RELGEMAT-XX-RT-Z-S00001	Relazione sulla gestione delle materie	n.a.	-	00
BAB0400-ADM-PIAEROSSED-XX-HS-H-E00001	Piano di controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-PIAQUAINQ-XX-HS-H-E00001	Piano per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-RELIMPAMB-XX-RT-Z-E00001	Relazione tecnica sulla riduzione dell'impatto ambientale	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-PIAGESRIF-XX-RT-Z-S00001	Piano per la gestione dei rifiuti	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-RELSTRUTT-XX-RT-S-S00001	Relazione sulle strutture	n.a.	01	-
BAB0400-ADM-RILVEGETA-XX-DR-L-S00001	Rilievo del verde e delle specie arboree e arbustive	1:500	01	-
BAB0400-ADM-PROVEGETA-XX-DR-L-E00001	Interventi sul verde e sulle specie arboree e arbustive	1:500	01	-
BAB0400-ADM-POOVEGETA-XX-DR-L-E00001	Post operam del verde e delle specie arboree e arbustive	1:500	01	-
BAB0400-ADM-TRACCIAME-XX-DR-A-S00001	Planimetria rilievo materico delle aree esterne di pertinenza	1:500	00	-
BAB0400-ADM-PLANINSIE-XX-DR-A-S00001	Planimetria dei sottoservizi	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANURBAN-XX-DR-U-S00001	Inquadramento urbanistico e planimetria generale	VARIE	01	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00001	Planimetria rilievo materico dell'edificio E01	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00002	Planimetria rilievo materico degli edifici E02-E03	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00004	Planimetria rilievo materico dell'edificio E04	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00005	Planimetria rilievo materico dell'edificio E05	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00006	Planimetria rilievo materico dell'edificio E06	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00007	Planimetria rilievo materico dell'edificio E07 -	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00008	Planimetria rilievo materico dell'edificio E08	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00009	Planimetria rilievo materico dell'edificio E09	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00010	Planimetria rilievo materico dell'edificio E10-E13-E14-E15	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00011	Planimetria rilievo materico degli edifici E11-E12	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00017	Planimetria rilievo materico dell'edificio E17-E18-E19	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00020	Planimetria rilievo materico degli edifici E20-E21-E22-E23-E25	1.500	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00024	Planimetria rilievo materico degli edifici E24-E26	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00027	Planimetria rilievo materico degli edifici E27-E28	VARIE	00	-
BAB0400-ADM-PIASICCOO-XX-HS-H-E00001	Piano di sicurezza e di coordinamento	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-PIASICCOO-GF-DR-H-E00001	Layout di cantiere	VARIE	01	02
BAB0400-ADM-PIASICCOO-XX-CP-H-E00001	Costi della Sicurezza	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-NUOPREZZI-XX-CP-H-E00001	Analisi Nuovi prezzi Sicurezza	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-ELEPREUNI-XX-CP-H-E00001	Elenco prezzi unitari Sicurezza	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-CRONOPROG-XX-PR-Z-E00001	Cronoprogramma	n.a.	01	02
BAB0400-ADM-COMMETEST-XX-CP-Z-E00001	Computo metrico estimativo	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-INCIDMANO-XX-CP-Z-E00001	Quadro incidenza manodopera	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-ELEPREUNI-XX-CP-Z-E00001	Elenco prezzi unitari	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-NUOPREZZI-XX-CP-Z-E00001	Analisi nuovi prezzi	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-CAPSPEAPP-XX-RT-Z-E00001	Capitolato speciale d'appalto	n.a.	00	01

BAB0400-ADM-QUADROECO-XX-CP-Z-E00001	Quadro economico	n.a.	00	01
BAB0400-ADM-CONTRATTO-XX-AM-Z-E00001	Schema di contratto	n.a.	00	-
CODICE ELABORATO INDAGINI ALLEGATI AL PROG.	DESCRIZIONE ALLEGATI	SCALA		
BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-RT01-10	Relazione Studio di inserimento urbanistico	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM01-10	Analisi ambientali piano delle indagini	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM02-11	Analisi ambientali	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM03-10	Relazione presenza amianto	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM04-10	Indagini georadar	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM05-10	Relazione topografica della zona	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B001-10	Rilievo	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B002-11	Abaco Tabella riepilogativa delle consistenze	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B003-11	Relazione di sintesi e schema distributivo dei sottoservizi	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B004-11	Rilievo della vegetazionale esistente	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-E001-10	Sezioni geologiche	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RA01-11	Relazione agronomica	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RB01-10	Analisi rischio bellico	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RG02-11	Relazione di sintesi indagini terreno	n.a.		
BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RI01-10	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	n.a.		

accessibile al seguente link: <https://CStorDem.sogei.it/invitations?share=aabbaea7d65e43ba05b8>

6. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il Contratto, da stipularsi con l'Aggiudicatario del servizio;
- l'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario;
- il presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- il Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario e la Prefettura - UTG di Bari;
- il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario.

7. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'AGENZIA E VERSO TERZI

Il soggetto aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. È responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio richiedere all'Agenzia tempestivamente, e comunque prima della presentazione dell'offerta, eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

Il soggetto aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l'Agenzia fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori a seguito d'interventi del soggetto aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli dei documenti contrattuali.

L'osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall'Agenzia sullo svolgimento dei servizi e l'eventuale approvazione da parte dell'Agenzia di procedure adottate o di documenti comunque denominati prodotti dal soggetto aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dei Lavori al soggetto aggiudicatario del servizio.

Il soggetto aggiudicatario del servizio solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

8. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del soggetto aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Agenzia nei documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario del servizio, a titolo esemplificativo:

- a) l'invio di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto;
- b) il ritiro di ogni documentazione necessaria presso la sede dell'Agenzia del Demanio Direzione Generale e la consegna della documentazione necessaria all'espletamento del servizio presso la stessa sede;
- c) la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall'Agenzia;
- d) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione dei Servizi;
- e) l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto o indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali acclamate dagli elaborati facenti parte del progetto esecutivo. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal R.U.P..

Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio.

9. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE

Il servizio prevede l'esecuzione delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

9.1. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
- verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;
- riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;
- verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
- sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
- visite periodiche;
- visite in concomitanza delle fasi lavorative più pericolose;
- assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

- compilazione e redazione verbali;
- redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
- aggiornamento cronoprogramma;
- aggiornamento PSC;
- sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

10. PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'Aggiudicatario s'impegna a interfacciarsi, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, con gli organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati al rilascio di pareri o nulla osta, per acquisire e/o recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalità e circolari utili ad effettuare i servizi in oggetto.

L'Aggiudicatario dovrà tenerne conto, in sede di offerta, di ogni onere nessuno escluso per le attività sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- redazione o assistenza alla Stazione Appaltante per la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante;

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, l'Aggiudicatario dovrà tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni oggetto del servizio e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente documenti regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente.

11. DURATA DEI SERVIZI

Il tempo massimo a disposizione è definito secondo quanto di seguito specificato:

- emissione tempestiva dei documenti entro i termini specificati nel C.S.A. delle opere di demolizione, dagli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori e dalla vigente legislazione comprensive dei tempi di sospensione dei lavori e delle proroghe dei lavori;

I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni.

12. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato nel seguente modo:

- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**
 - in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all'esecuzione dei lavori.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi dell'art. 32 del presente Capitolato.

È fatto diritto per l'aggiudicatario di richiedere l'anticipazione del corrispettivo fino al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP. Tale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell'art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall'articolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'operatore economico provvederà alla trasmissione delle fatture esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio indicando il "codice univoco ufficio IPA" che verrà comunicato dall'Agenzia. All'interno del tracciato dovranno essere riportati obbligatoriamente i numeri di CIG/CUP.

13. COMUNICAZIONI

Comunicazioni dall'Agenzia al soggetto Aggiudicatario del servizio

Le comunicazioni al soggetto Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta, nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la PEC costituirà ricevuta valida quella della stessa PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine il soggetto Aggiudicatario del servizio decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà al soggetto Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questa avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

La formulazione di osservazioni non costituirà motivo per prorogare i termini della durata dei servizi, salvo che nella comunicazione del R.U.P. non ci si determini anche in tal senso.

Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio all'Agenzia.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del

servizio (anche a mezzo PEC).

Il soggetto Aggiudicatario del servizio è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza dell'Agenzia e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei Servizi.

Eventuali contestazioni che l'Agenzia intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse siano state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data l'Agenzia decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Il soggetto Aggiudicatario del servizio, nel caso di cui sopra, dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

14. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Agenzia potrà, in qualsiasi momento e in caso di necessità connesse all'attività protesa alla realizzazione delle opere, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell'esecuzione dei Servizi, senza preavviso all'Aggiudicatario.

In tale caso all' Aggiudicatario sarà corrisposto quanto previsto dal contratto, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all'Agenzia (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attività di demolizione.

15. RISERVATEZZA

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L'Aggiudicatario s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Agenzia, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. Il soggetto aggiudicatario del servizio sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

16. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Aggiudicatario nell'ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Aggiudicatario del servizio all'Agenzia in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

17. CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e pena la decadenza dall'aggiudicazione, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata "definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte dell'Agenzia, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l'Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

18. POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, della polizza di responsabilità civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari a € 2.500.000,00.

La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori di demolizione. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata superiore ad un anno dovrà consegnare ogni anno all'Agenzia copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l'Agenzia potrà provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

19. PENALI

In ragione della natura dell'attività sono previste penali per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, applicabili ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente:

- per la predisposizione e la redazione di tutti gli atti tecnici previsti dal presente capitolato, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche impartite dal Direttore dei Lavori per la trasmissione della documentazione e quelle previste dalla vigente legislazione;

Il limite massimo complessivo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale complessivo, ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Aggiudicatario né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

20. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI

Il soggetto Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'Agenzia, nei modi stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

21. INCOMPATIBILITA'

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario, secondo quanto previsto all'art. 2 del Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto riferimento alla realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano" (All. B), è tenuto ad aprire uno o più conti correnti, bancari o postali, presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'Opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Ai fini degli specifici obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi, si rinvia alla disciplina di cui al citato Protocollo sub All. B.

23. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti i documenti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall'Aggiudicatario. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza

dell'Agenzia nella realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'Aggiudicatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrate fra gli oneri e responsabilità dell'Aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dell'incarico, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

L'Appaltatore si impegna altresì all'integrale rispetto di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario sub All. II

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d'inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche in tali casi:

- a. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia;
- c. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 16 del presente Capitolato;
- d. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'art. 28 del presente Capitolato ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;
- e. mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato all'art. 17 nei termini previsti;
- f. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- g. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui all'art. 27 del presente Capitolato;
- h. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'Anac, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto

contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014;

- i. (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo;
- j. violazione degli obblighi assunti con l'adesione al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" di cui al successivo art. 27, commi 2, 3 e 4;
- k. violazione degli obblighi di cui all'art. 6, comma 3 lett. a) e comma 4, del Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario, anche in riferimento ai subcontratti che verranno stipulati dall'Appaltatore.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Aggiudicatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c..

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

25. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del Codice, non è ammesso il subappalto. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

27. Responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione appaltante e verso terzi

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Con la sottoscrizione per adesione, l'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sub All. A, connesso al sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), sottoscritto dalla Prefettura - U.T.G. di Bari, dal Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari e dall'Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio e le conseguenze per il caso di violazione di obblighi e impegni ivi previsti.

3. L'Appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali, a titolo esemplificativo, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'operatore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

4. Nell'ambito dei subcontratti conclusi dall'Appaltatore, quest'ultimo si obbliga a recedere dai contratti dal medesimo stipulati laddove, in capo al subcontraente, dovesse intervenire, successivamente alla stipula, un'interdizione antimafia.

28. CODICE ETICO

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e comunque tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, non-ché, limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In

particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati da parte degli interessati ha natura obbligatoria.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Salvatore Concettino.

Il Responsabile del Procedimento eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all'Art. 1662 del Codice Civile. Nelle ipotesi di impedimento o di assenza del Responsabile del Procedimento l'Agenzia indicherà altresì il nominativo di un sostituto.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

- a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- b) controllare ed attestare la corrispondenza con l'Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- c) evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate.

Per l'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avrà diritto in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge la sua attività.

La presenza del personale dell'Agenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

31. VARIE

L'Agenzia del Demanio è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

32. FORO COMPETENTE

In caso di disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Bari.

33. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Concettino



CONCETTINO SALVATORE
2023.01.12 16:53:11
CN=CONCETTINO SALVATORE
C=IT
O=SALENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Allegati:

- A) Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale;
- B) protocollo operativo per il monitoraggio finanziario.



Commissario Straordinario
Parco della Giustizia di Bari
Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021
d.P.C.M. 5 Agosto 2021

Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi
cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it
Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

PREFETTURA DI BARI
Ufficio Territoriale del Governo




AGENZIA DEL DEMANIO

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE CON
RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL
“PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI” PRESSO
L'AREA OCCUPATA DALLE CASERME
DISMESSE “CAPOZZI” E “MILANO”**

Bari, 15/09/2022






PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE CON RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI" PRESSO L'AREA OCCUPATA DALLE CASERME DISMESSE "CAPOZZI" E "MILANO"

PREMESSE

1. Il 25 gennaio 2018 il Ministero della Giustizia, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione del "Polo della giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle suddette caserme dismesse "Capozzi" e "Milano".
2. Il 30 luglio 2019 le stesse amministrazioni, enti ed uffici hanno sottoscritto un Protocollo integrativo.
3. Il 1° ottobre 2020 il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano", di proprietà dello Stato, con la quale convenzione il Ministero della Giustizia ha affidato all'Agenzia le funzioni di stazione appaltante, assumendo l'impegno di stanziare le risorse occorrenti per l'intervento e di provvedere direttamente al pagamento.
4. L'art. 4 comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato, prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di Commissari straordinari da disporsi con i medesimi decreti.
5. Con D.P.C.M. del 5 agosto 2021 (di seguito DPCM), ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 10 settembre 2021, notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 5 ottobre 2021, l'intervento denominato "Parco della Giustizia di Bari" è stato qualificato quale intervento avente le



caratteristiche di cui all'art. 4 d.l. 32/2019, per la realizzazione del quale, quindi, si è resa necessaria la nomina di un Commissario straordinario.


6. L'allegato 1 del DPCM prescrive che *"il progetto è costituito da 6 lotti funzionali-presso l'area occupata dalle Caserme dismesse Capozzi e Milano di proprietà dello Stato che verranno abbattute con bonifica e infrastrutturazione del territorio"*.

7. L'art. 2 del DPCM nomina l'ing. Antonio Ottavio Ficchi, dirigente dell'Agenzia del demanio e direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, Commissario straordinario per l'Opera in questione, per *"l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dell'attività attraverso l'esercizio dei propri poteri nella gestione delle attività di programmazione degli iter autorizzativi, delle progettazioni, delle procedure di affidamento, dell'esecuzione dei lavori e della messa in servizio riferite alla realizzazione dell'opera"* secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPCM.

8. L'art. 2 commi secondo e terzo del DPCM prevede che il Commissario: si avvale per l'espletamento del suo incarico della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio e, ove ritenuto necessario, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; può avvalersi, per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'Opera, delle strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1 D.L. 136/2013 (conv. con mod. dalla L. 6/2014) nonché di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento.

9. L'art. 9 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto disposizioni specifiche con riferimento al "Parco della Giustizia di Bari" ed alle attività del Commissario straordinario e della stazione appaltante dell'intervento.

10. Con atto prot. 20135 del 16 novembre 2021 il Direttore dell'Agenzia del demanio, dott.ssa Alessandra dal Verme, tenuto conto che al Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari non sono state conferite le funzioni di stazione appaltante, ritenuto opportuno che tali funzioni debbano permanere in capo alla struttura centrale Direzione Servizi al Patrimonio anche per tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relative a detto intervento, ha conferito delega all'ing. Massimo Babudri, direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, di gestire le procedure di affidamento relative ai servizi

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenzia demanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenzia demanio.it


attinenti all'architettura e all'ingegneria e all'esecuzione delle opere nonché a predisporre, stipulare e risolvere i relativi contratti e tutti gli atti annessi e conseguenti per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, secondo disponibilità delle risorse da fornirsi da parte del Ministero della Giustizia.

11. Con nota della stazione appaltante assunta al protocollo commissariale 8 del 3/2/2022, è stata trasmessa la missiva del Ministero della Giustizia *“con cui è stato approvato l'incremento del quadro economico”* con il cronoprogramma aggiornato sullo schema PNRR e quello di dettaglio.

12. Il 7 febbraio 2022 la stazione appaltante ha, quindi, pubblicato il concorso di progettazione in unico grado per l'acquisizione di progetto con livello di approfondimento pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica.


CONSIDERATO CHE

- è intendimento del Commissario straordinario, della Stazione appaltante e della Prefettura di Bari cercare di rafforzare la prevenzione di ogni tentativo di infiltrazione criminale e la tutela della legalità in genere attraverso la stipula di un Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale;
- i lavori ricadono nel territorio del Comune di Bari, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della Provincia di Bari;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'Opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- l'Anac e l'Agenzia del demanio in data 28 gennaio 2022 hanno sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato ad instaurare e disciplinare una collaborazione istituzionale per garantire, tra l'altro, il miglioramento dell'efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità e di prevenzione e di contrasto della corruzione nel settore degli appalti pubblici;
- ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nell'esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti




appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- l'intento della normativa di prevenzione antimafia del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è di contrastare, sin dal primo momento procedurale della realizzazione dell'infrastruttura prioritaria, l'azione eventuale delle mafie e l'influenza negativa sull'ordine pubblico, sulla percezione della sicurezza e sul quadro istituzionale del territorio interessato dall'opera pubblica, sostenendo in alcuni casi la trasparenza amministrativa e l'autorevolezza della Stazione Appaltante;
- gli accordi di legalità che il Prefetto sottoscrive con la Stazione appaltante e l'aggiudicatario dell'Opera accompagnano la realizzazione delle infrastrutture con una serie di percorsi virtuosi e di cautele condivise tra gli stessi sottoscrittori degli accordi e, in caso di gravi inadempienze, le prescrizioni pattizie prevedono sanzioni che arrivano all'allontanamento del soggetto infedele, alla risoluzione espressa del contratto; ipotesi disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile, a norma del quale il soggetto pubblico risolve il contratto con l'operatore compromesso;
- l'informazione antimafia del Prefetto, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011, rimane lo strumento diretto al disvelamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa in modo da escludere le imprese gravate da tale sospetto. Tale accertamento, a prescindere dall'importo economico dei contratti da sottoscrivere, è oramai riconosciuto all'interno del perimetro delle infrastrutture prioritarie quale strumento più avanzato della soglia di difesa dal pericolo di inquinamento mafioso. A ciò si aggiungono le notizie contenute nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016, e gli elenchi costituiti presso le Prefetture, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012;
- con nota prot. n. 34 del 14/04/2022 il Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari ha aderito al Protocollo di Vigilanza collaborativa, stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Anac, in relazione alle opere commissariate, ai sensi dell'Art. 4 del medesimo Protocollo.
- dall'attuazione del presente Protocollo che "le Parti" si sono determinate a stipulare non possono derivare nuovi oneri a carico dello Stato;


	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

VISTI


- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" ed in particolare:
 - l'art. 83-bis
 - l'art. 84 recante le definizioni in materia di documentazione antimafia;
 - l'art. 91, comma 7 che dispone l'acquisizione obbligatoria della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore, per determinate attività a rischio di infiltrazione mafiosa da individuarsi con regolamento, che non risulta emanato;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"; ed in particolare l'art. 1, comma 52 e 52-bis, nonché il comma 53 che elenca le attività c.d. *sensibili* di infiltrazione mafiosa;
- il D.Lgs. 13/10/2014, n. 153 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare l'art. 32 recante "*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*";

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 16.07.2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ove all'art. 3 si prevede, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il rilascio della documentazione antimafia, in via d'urgenza, sino al 30.06.2023, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo inoltre che con successivo decreto del Ministero dell'Interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione per le Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti;
- l'art. 3, comma 2, del citato decreto Legge - *come riformulato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108* - prescrive fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, che si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni;

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenzia demanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenzia demanio.it

- l'art. 3 comma 7 del medesimo Decreto Legge che ha introdotto al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'art. 83-*bis*, che dispone quanto segue:
 1. Il Ministero dell'Interno può sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M del 24 novembre 2016 recante: "*modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge del 6 novembre 2012 n. 120*";
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 di adozione del Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- le “Prime linee guida antimafia” di cui all’art. 30, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 1° dicembre 2016;
- le “Seconde linee guida antimafia”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 144;
- le “Terze linee guida” antimafia di cui al citato art. 30, comma 3 del d.l. 189/2016, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 21 marzo 2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 002595954 del 23 Marzo 2016 in materia di "white list" e "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 0002690 del 15 gennaio 2021 in materia di *“Protocolli di legalità tipo riferiti alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari e alle altre opere assimilate secondo le modalità previste dall’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017”*;


ACQUISITO il nulla osta del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot.0052503 del 5 agosto 2022;

Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono quanto segue.


Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

1. Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
2. Prefettura: l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari;
3. Commissario straordinario: il commissario nominato per il Parco della Giustizia di Bari;

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

4. Stazione appaltante: l'Agazia del demanio e, in particolare, la Direzione centrale della stessa meglio specificata in premessa;
5. Opera: i lavori di demolizione dei manufatti esistenti, di bonifica delle aree, di infrastrutturazione del territorio, di costruzione degli edifici, con ogni intervento connesso, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari;
6. Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o rimozione anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.
7. Affidatario: ogni soggetto che ha stipulato un contratto con la stazione appaltante;
8. Gestore dell'interferenza: Soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che sulla base di apposita convenzione stipulata con la Stazione appaltante o un affidatario, se formalmente autorizzato dalla stazione appaltante, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il Gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
9. Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
10. Contratto di affidamento: ogni contratto, con i correlativi atti integrativi ed aggiuntivi, stipulato tra stazione appaltante ed affidatari con riferimento alla progettazione ed esecuzione dell'Opera, nonché ogni ulteriore eventuale appalto pubblico di lavori, servizi e forniture inerente l'Opera;
11. Gruppo interforze: Organismo costituito ai sensi del D.M. 21.03.2017, presso la Prefettura-UTG competente.
12. Subcontraente: l'avente causa dell'affidatario con cui quest'ultimo stipula un subappalto o subcontratto relativo o, comunque, connesso alla realizzazione dell'opera;
13. Subcontratto: il subappalto e qualsiasi altro contratto, stipulato dall'affidatario o dal subcontraente relativo e, comunque, connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, inclusi quelli con operatori economici che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera.


	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

Articolo 2 - Verifiche antimafia

1. Il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del codice antimafia, è esteso a tutti gli operatori economici impegnati nell'Opera, a prescindere dal valore del contratto, subcontratto o subappalto.
2. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiali di consumo di pronto reperimento nel limite di euro cinquantamila virgola zero zero (€ 50.000,00) complessivi a trimestre per operatore economico.
3. Ai sensi dell'art. 83-*bis* del codice antimafia, nonché dell'art. 1 commi 52 e ss. L. 6/11/2012 n. 190, l'iscrizione negli elenchi di cui al medesimo art. 1 comma 52 e ss. L. 190/2012 e di cui all'art. 30 d.l. 17/10/2016 n. 189 (conv. con mod. con l. 15/12/2016 n. 229) equivale al rilascio dell'informazione antimafia e la stessa si acquisisce con la consultazione di detti elenchi.
4. La Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura gli estremi identificativi degli operatori economici per i quali la documentazione antimafia è stata acquisita con la consultazione dei suddetti elenchi.
5. Tutti i contratti ed i subcontratti dovranno contenere una clausola di recesso in virtù della quale la Stazione appaltante e l'affidatario recedono immediatamente nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano esito di interdizione.
6. La Stazione appaltante si impegna ad inserire, altresì, nei contratti dalla medesima stipulati una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l'Affidatario non proceda al recesso di cui al comma precedente nel subcontratto dal medesimo stipulato.

Articolo 3 – Tavolo di monitoraggio congiunto

1. Presso la Prefettura sarà istituito, successivamente alla stipula del presente Protocollo, un tavolo allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva o di specifiche problematiche di rilievo.
2. Al tavolo di controllo parteciperanno le Parti del Protocollo e gli ulteriori soggetti che il Prefetto riterrà di individuare.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenzia demanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenzia demanio.it

Art. 4 – Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia; adesione operatori al Protocollo ed impegni di legalità

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione dell'Opera la Stazione appaltante si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per adesione dagli operatori economici impegnati nell'Opera, affidatari e subcontraenti;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina volta a promuovere la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, anche in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese e alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) ad inserire nei contratti, nonché a verificarne l'inserimento nei subcontratti in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula (ove prevista), i seguenti impegni per la violazione dei quali dovrà essere prevista clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.:


- clausola n. 1

"Il sottoscritto operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali, a titolo esemplificativo, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'operatore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

- clausola n. 2


"Il sottoscritto operatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Prefettura, Commissario straordinario e Stazione appaltante in data _____, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio e le conseguenze per il caso di violazione di obblighi e impegni ivi previsti".

2. Tutti gli operatori impegnati nell'Opera si impegnano ad assumere ogni misura organizzativa opportuna, anche a mezzo ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale, in qualunque forma posti in essere.



Articolo 5 – Costituzione banca dati e Conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e nella realizzazione dell'Opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'Opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'art. 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. La Stazione appaltante è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. La Stazione appaltante s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. La Stazione appaltante può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'Affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo alla Stazione appaltante resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la



verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.


6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte *in house*, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati e provvede all'invio degli stessi al Stazione appaltante, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle Parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

- a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
- b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 6.

8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:

- a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
- b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
- c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
- d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
- e. luogo di esecuzione della prestazione;
- f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
- g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
- h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'Opera;
- i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE N.15/2015 e ss.mm.ii.;
- j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico;



9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione della lettera j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'Affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.


10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alla lettera j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'Affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'Affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, Stazione appaltante, ciascun affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE e al SASGO.

13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

- a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
- c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenzia demanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenzia demanio.it

14. Gli operatori economici impegnati nell'Opera garantiscono il costante aggiornamento di ogni informazione e dato rilevante ai fini del presente Protocollo verso il commissario straordinario, la Stazione appaltante e la Prefettura.


Articolo 6 – Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il Stazione appaltante, anche in collaborazione con l'Affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "*Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere*". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'Affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 5, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

2. L'Affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura. Il referente di cantiere può, altresì, svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 5.

3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

- a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
- b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'Affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'Affidatario e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;


b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;

c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenzia demanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenzia demanio.it

Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura per:


- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:

- a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'Affidatario e il gestore della interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere, che:


- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.
11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.


Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nell'ottica della prevenzione e di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, , forniture e servizi, il Commissario straordinario e gli operatori economici impegnati nell'Opera si impegnano a rispettare le disposizioni normative di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contra le Mafie*" come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, richiamato dall'art. 91 comma 6 del Codice Antimafia.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

Art. 8 - Applicazione delle sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dalla Stazione appaltante direttamente nei confronti dell'Affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi la Stazione appaltante ne dà comunicazione alla Prefettura.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura, alla Stazione appaltante e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione appaltante e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. La Stazione appaltante potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del D.L. 90/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione appaltante e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'Affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it

Articolo 9 – Procedure di esproprio

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze criminali e per la migliore trasparenza delle procedure ablativo che dovessero risultare necessarie per la realizzazione dell'Opera, la stazione appaltante s'impegna:

- a fornire alla Prefettura, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche, previa acquisizione dall'autorità espropriante;
- a indicare alla Prefettura i criteri di massima cui il soggetto competente intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri.


2. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi in materia, potrà avvalersi, quale organo di consulenza ai fini estimativi, della collaborazione dei competenti uffici pubblici, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Art. 10 – Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le Parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti della Stazione appaltante e delle Organizzazioni Sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenziademanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenziademanio.it


3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il Tavolo potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee guida del CCASGO e del CCASIO, il Tavolo viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e all'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, come richiesto dall'art. 5.
7. Per le finalità di cui sopra il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e in nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 6 comma 6.

Articolo 11 – Durata del Protocollo

Il Protocollo è valido ed efficace fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Articolo 12 – Riferimenti e rinvii normativi

I riferimenti e i rinvii normativi contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi modificati e/o sostituiti, qualora le disposizioni relative risultino aggiornate e/o superate da disposizioni sopravvenute, che diventeranno, quindi, il nuovo riferimento per la concreta ed effettiva applicazione del Protocollo stesso.

	Commissario Straordinario Parco della Giustizia di Bari Art.4 del d.l. 32/2019 e art. 9 d.l. 121/2021 d.P.C.M. 5 Agosto 2021
	Dr. Ing. Antonio Ottavio Ficchi cs.parcogiustizia-ba@agenzia demanio.it Pec: cs.parcogiustizia_ba@pce.agenzia demanio.it

 **MINISTERO DELL'INTERNO**
PREFETTURA DI BARI
 Ufficio Territoriale del Governo



Il Prefetto di Bari
 Antonia Bellomo



Firmato digitalmente da:
ANTONIA BELLOMO
 Ministero dell'Interno
 Firmato il 15/09/2022 10:04
 Seriale Certificato: 10095
 Valido dal 28/10/2020 al 29/10/2023

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Il Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari
 Antonio Ottavio Ficchi



Il Direttore della Direzione Centrale Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio
 Babudri



Per Adesione
 L'Affidatario //Il subcontraente

PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO
RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI" PRESSO L'AREA
OCCUPATA DALLE CASERME DISMESSE "CAPOZZI" E "MILANO"

(CUP G95J20000220001)

Tra:

- La Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio (di seguito «Stazione Appaltante»), nella persona di Massimo Babudri, che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di Direttore pro tempore;
- XXXX (di seguito «Appaltatore»), XXXXXXXX

Premesso:

che il 25 gennaio 2018 il Ministero della Giustizia, l'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Città Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione del "Polo della giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano";

che il 30 luglio 2019 le stesse amministrazioni, enti ed uffici hanno sottoscritto un Protocollo integrativo;

che il 1° ottobre 2020 il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Capozzi" e "Milano", di proprietà dello Stato, con la quale convenzione il Ministero della Giustizia ha affidato all'Agenzia le funzioni di Stazione Appaltante, assumendo l'impegno di stanziare le risorse occorrenti per l'intervento e di provvedere direttamente al pagamento;

che l'art. 4 comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato, prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di Commissari straordinari da disporsi con i medesimi decreti;

che con D.P.C.M. del 5 agosto 2021 (di seguito DPCM), ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 10 settembre 2021, notificato con nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 5 ottobre 2021, l'intervento denominato "Parco della Giustizia di Bari" è stato qualificato quale intervento avente le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.L. 32/2019, per la realizzazione del quale, quindi, si è resa necessaria la nomina di un Commissario straordinario;

che l'allegato 1 del DPCM prescrive che "il progetto è costituito da 6 lotti funzionali presso l'area occupata dalle Caserme dismesse Capozzi e Milano di proprietà dello Stato che verranno abbattute con bonifica e infrastrutturazione del territorio";

che l'art. 2 del DPCM nomina l'ing. Antonio Ottavio Ficchi, dirigente dell'Agenzia del Demanio e Direttore pro tempore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, Commissario straordinario per l'Opera in questione, per "l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dell'attività attraverso l'esercizio dei propri poteri nella gestione delle attività di programmazione degli iter autorizzativi, delle progettazioni, delle procedure di affidamento, dell'esecuzione

dei lavori e della messa in servizio riferite alla realizzazione dell'opera" secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPCM;

che l'art. 2 commi secondo e terzo del DPCM prevede che il Commissario: si avvale per l'espletamento del suo incarico della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio e, ove ritenuto necessario, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; può avvalersi, per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'Opera, delle strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1 D.L. 136/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 6/2014) nonché di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1 comma 2 L. 196/2009, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento;

che l'art. 9 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto disposizioni specifiche con riferimento al "Parco della Giustizia di Bari" ed alle attività del Commissario straordinario e della Stazione Appaltante dell'intervento;

che con atto prot. n. 20135 del 16 novembre 2021 il Direttore dell'Agenzia del Demanio, dott.ssa Alessandra dal Verme, tenuto conto che al Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari non sono state conferite le funzioni di stazione appaltante, ritenuto opportuno che tali funzioni debbano permanere in capo alla struttura centrale Direzione Servizi al Patrimonio anche per tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relative a detto intervento, ha conferito delega all'ing. Massimo Babudri, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, di gestire le procedure di affidamento relative ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e all'esecuzione delle opere nonché a predisporre, stipulare e risolvere i relativi contratti e tutti gli atti annessi e conseguenti per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, secondo disponibilità delle risorse da fornirsi da parte del Ministero della Giustizia;

che al fine di procedere alla valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area delle ex caserme Capozzi e Milano con la realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari", tenendo conto dell'esito delle indagini preliminari al PFTE, con determina a contrarre prot. n. 1539 del 28/01/2022, è stato indetto un concorso di progettazione, a procedura aperta in unico grado, in forma anonima, ai sensi dell'art 152 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, ai sensi dell'art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto e con riserva di affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva dei lotti successivi, tenendo conto che, nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, il compendio è stato distinto in 4 lotti funzionali;

che la progettazione esecutiva e la realizzazione dei singoli lotti verrà effettuata successivamente tramite appalto integrato, previa demolizione dei manufatti esistenti, la cui progettazione è stata realizzata internamente all'Agenzia del Demanio, verificata ad opera di En3 S.r.l. con verbale nota prot. n. 14965 del 28/07/2022; e validata con verbale nota prot. n. 153 del 07/09/2022;

che, al fine di rafforzare la prevenzione di ogni tentativo di infiltrazione criminale e la tutela della legalità in genere, nonché di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'Opera, in data 15 settembre 2022 la Prefettura di Bari, il Commissario straordinario e la Stazione Appaltante hanno sottoscritto il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritto per adesione dall'Appaltatore;

che, per l'attuazione del Protocollo di cui sopra, è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e nella realizzazione dell'Opera.

che la predetta banca-dati deve garantire, tra l'altro, la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti,

di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.ii. (vedi allegato 2), assunta ai sensi dell'art. 36 del D.L. 90/2014;

che la Stazione Appaltante è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati;

che la Stazione Appaltante provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati, ovvero delega tali funzioni all'Appaltatore, che vi provvede per tutta la durata del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

che la banca-dati si compone di due sezioni:

- "Anagrafe degli esecutori"
- "Settimanale di cantiere o sub-cantiere".

Tenuto conto

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n. 15/2015, adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

- individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo Operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
- identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale Customer to business interaction (CBI) www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati¹;
- prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
- procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito Gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;

¹ Nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al Gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie

- prevedendo che il DIPE — che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato — renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e — per quanto di competenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore;
- prevedendo che le risorse di cui all'art. 36, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, necessarie per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio, vengano versate annualmente dai soggetti aggiudicatari, nel mese di gennaio di ciascun anno, sino alla messa in esercizio degli interventi;

che il Parco della Giustizia di Bari (di seguito «Opera») è incluso nell'elenco delle Infrastrutture Prioritarie di cui agli artt. 200 e segg. del D. Lgs. 50/2016;

che, ai sensi del art. 203 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sulla realizzazione delle Infrastrutture Prioritarie di cui sopra si applicano le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del D.L. 90/2014.

Tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate,

Convengono:

Articolo 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2 Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'Opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'Opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi Operazione finanziaria relativa all'Opera ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a Operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'Opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera l'Appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese

interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'Opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo dell'Appaltatore.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'Opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'Opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Non rientra ovviamente nella filiera la Stazione Appaltante in quanto amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera, cioè dell'Appaltatore, in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

Eventuali incertezze Operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al Gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno Operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

- con giroconti/girofondi,
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;

- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Articolo 3 Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:

- a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC) , nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
 - il CUP dell'intervento,
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1),
 - il codice IBAN del conto addebitato;
- b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art. 2 comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori Operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Articolo 4 Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante, ovvero al soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori, gli estremi identificativi di cui all'allegato 2.

Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta Anagrafe comunica, a sua volta, i predetti dati al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

2. La Stazione Appaltante provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Articolo 5 Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'Appaltatore si adopera affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del

presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Articolo 6 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della Legge 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

2. In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

3. Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
 - la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
- b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) per ogni operazione;
- d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di € 1.000,00 (Euro Mille/00);
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del 5% (cinque per cento) dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) per ogni operazione.

4. Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano — previa diffida della Stazione Appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) della parte residua del valore del contratto a titolo di

liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

5. Nel contratto di affidamento dell'Opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente articolo. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

6. La Stazione Appaltante pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi dei commi 2, 3 lettera a) e 4 del presente articolo.

7. La parte residua di dette penali e le penali applicate all'infuori delle ipotesi di cui ai sensi dei commi 2, 3 lettera a) e 4 del presente articolo sono destinate all'incremento della sicurezza dell'Opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la Stazione Appaltante, sottoporrà all'approvazione del Gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

8. Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'Opera, la Stazione Appaltante rendiconta al Gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Articolo 7

Il procedimento sanzionatorio

1. Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che una sua controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, all'Appaltatore, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa se diverso dai predetti soggetti.

2. La Stazione Appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate dalla Stazione Appaltante che, sentito l'Appaltatore, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando le proprie decisioni al contraente indicato quale autore della violazione, all'Appaltatore, al contraente *in bonis*, al suo dante causa, ed alla Direzione investigativa antimafia.

3. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente articolo 6, comma 3, la Stazione Appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. L'Appaltatore trattiene, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto al primo Operatore economico dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della Stazione Appaltante, cui è affidato in custodia, che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

4. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni Stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del Certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e deve dare evidenza, nel Quadro economico dell'Opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

5. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi dei commi 2, 3 lettera a) e 4 dell'articolo 6 e se la Stazione Appaltante, espletata la procedura prevista al comma 2 del presente articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della Stazione Appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'Appaltatore e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR o a mezzo PEC.

Articolo 8
Vigilanza

La Stazione Appaltante vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al Gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Articolo 9
Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'Opera, sino al collaudo definitivo.

Letto e sottoscritto,

Roma, gg mese aaaa

per la Stazione Appaltante

per l'Appaltatore

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI**Allegato 1**

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti (*)

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra
2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla società factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.



ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA	DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO	
	CUP	Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara (utile se un progetto è realizzato con più gare)	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI
MANLEVA	FLAG	indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	data invio lettera manleva	DATA	SI*
	NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO

* PER FLAG = S

